

**COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA)**

**CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione di

**Lotto n. ... - Servizio di ... : ... – CIG: ...**

-----  
L'anno ... (...), il giorno ... (...) del mese di ..., per la stipulazione del presente Accordo sotto forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente, sono costituiti i signori:

1) ... nato/a a ... il ..., nella sua qualità di Dirigente dell'Area III del Comune di Torre Annunziata, competente per materia, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Torre Annunziata che rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c del Decreto Legislativo n. 267/2000;

b) ..., nato/a a ... (...), il ... e residente in ... (...) a ..., CF ... in qualità di ... dell'Impresa ... con sede in ... (...) a ... n. ..., CAP ..., P.IVA ... CF ... che interviene per la suddetta Società, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

**PREMESSO CHE**

.....  
Al presente Accordo d'appalto è applicabile in quanto compatibile il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Torre Annunziata - NA – consultabile al seguente link  
(<https://www.comune.torreannunziata.na.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/166>) che qui si intende integralmente riportato, e di cui la ditta dichiara di ben conoscere e si obbliga a rispettarlo;

è stata assolto il pagamento dell'imposta di bollo pari ad € ... da parte dell'appaltatore con il pagamento avente i seguenti riferimenti: ...;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1. Oggetto del Contratto

1. L'Appaltatore accetta e si obbliga ad eseguire il contratto con un solo operatore

economico di cui all'art. 59 D.Lgs n. 36/2023 per l'esecuzione del Lotto n. ... dei Servizi

di: ..., alle condizioni tutte di cui:

a. al presente contratto;

b. all'offerta presentata in sede di gara e conservate agli atti dell'Ufficio Ambiente –

Area 3;

ai seguenti elaborati che anche se non sottoscritti materialmente ne costituiscono parte

integrante e sostanziale:

c. lettera d'invito;

d. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

e. relazione illustrativa;

f. Il DUVRI dell'appaltatore.

2. Le Parti danno, altresì, atto che costituisce parte integrante del presente Contratto, pur

se non materialmente allegato, il capitolato generale di cui al DM 145/2000 per le parti

ancora vigenti.

3. L'Appaltatore accetta l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto,

nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare

osservare scrupolosamente e dichiara, inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti

dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, ad

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con

referimento al presente Contratto sia con riferimento ad ogni sub affidamento, pena la

risoluzione del Contratto.

4.	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni previste negli elaborati contrattuali secondo la tipologia elencate nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente eseguite sulla base dei prezzi di gara ribassati dello sconto offerto dall'appaltatore in fase di gara.	
5.	Quando possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del D.L.vo n. 36/2023 è fatta salva la facoltà delle parti di recedere dal presente contratto.	
	<b>Articolo 2.    <u>Importo del Contratto</u></b>	
1.	Le Parti concordano che con la conclusione del Contratto l'affidatario si obbliga ad assumere le prestazioni che saranno necessarie sulla base dei documenti contrattuali entro l'importo di € ....., per effetto del ribasso d'asta offerto pari a ...%.	
2.	L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. al 10% ed è fatta salva la liquidazione finale ed include le eventuali opzioni.	
3.	Il Contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo articolo 3, comma 1, lettere eeeee), del D.L.vo 50/2016 dei contratti ed articolo 43, comma 7, regolamento di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per cui il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio eseguito i prezzi unitari, definiti all'articolo 2 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, ribassati del ...%.	
4.	Con la sottoscrizione del presente Contratto l'appaltatore conferma di aver formulato il ribasso tenendo conto del fatto che la quota di manodopera non è ribassabile.	
5.	L'Amministrazione si riserva di estendere la durata del presente contratto fino al 50% dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo, come previsto fin dalla fase di gara, qualora sia necessario a consentire l'espletamento per l'individuazione del nuovo contraente.	
		<i>pag. 3/15</i>

	6. Il comma 5 del presente articolo è da considerarsi aggiuntivo a quanto previsto all'art.	
	120 comma 11 del D.L.vo n. 36/2023 in quanto non presuppone che sia stata avviata la	
	procedura di gara.	
	<b>Articolo 3.    <u>Durata contratto</u></b>	
	1. Il contratto ha una durata di 12 mesi e decorre dal momento della consegna, anche sotto	
	riserva di legge, ovvero dal ..., e potrà terminare anche prima del termine suindicato in	
	caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato all'art. 2 che precede.	
	2. Le parti si danno atto che il Comune di Torre Annunziata ha facoltà, in caso di mancato	
	raggiungimento del limite economico di cui all'art. 2 che precede al termine dei 12 mesi,	
	di estendere la durata del Contratto di ulteriori 6 mesi, ciò senza pretese da parte	
	dell'affidatario.	
	3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il	
	completamento delle prestazioni richieste, esso si intenderà prorogato del tempo	
	previsto per l'ultimazione delle prestazioni nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo	
	previsto all'art 2.	
	4. Le parti si danno atto che detta protrazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo	
	per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.	
	<b>Articolo 4.    <u>Variazioni al servizio e al corrispettivo</u></b>	
	1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dell'Esecuzione del	
	Contratto (DEC), richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo	
	restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del Decreto	
	Legislativo 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla	
	base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata.	
	2. Al presente appalto si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo	
	36/2023 secondo le soglie definite dal comma 2 del predetto articolo o di quelle che	
		<i>pag. 4/15</i>

	saranno eventualmente definite dalla normativa alle prestazioni di che trattasi nel	
	presente Contratto.	
	3. Non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal DEC delle	
	prestazioni per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di	
	danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano	
	qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in	
	diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di	
	lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora	
	vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della	
	stazione appaltante.	
	<b>Articolo 5.    <u>Sospensioni o riprese delle prestazioni</u></b>	
	1. Trova applicazione l'art. 121 del D.L.vo 36/2023.	
	<b>Articolo 6.    <u>Anticipazione contrattuale</u></b>	
	1. Ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo 36/2023 all'appaltatore può essere corrisposta	
	l'anticipazione contrattuale del 20% dell'importo del contratto.	
	2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia assicurativa	
	di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma	
	delle prestazioni.	
	3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle	
	prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni	
	appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se	
	l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi	
	contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla	
	data di erogazione della anticipazione.	
		<i>pag. 5/15</i>

**Articolo 7. Contabilizzazione delle prestazioni**

1. Le prestazioni saranno contabilizzate a misura e saranno pagate con rate mensili postume.

2. Su ogni rata sarà applicata la ritenuta a garanzia dello 0,50%, da svincolarsi all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. La rata di saldo sarà pagata solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

**Articolo 8. Contestazioni e riserve**

1. In accordo all'articolo 115 comma 2 del D.L.vo n. 36/2023, le riserve contabili sono disciplinate con le modalità previste nell'Allegato II.14.

2. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore con o senza riserve. Se l'Appaltatore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il DEC delle prestazioni, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DEC delle prestazioni omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante dovesse essere tenuta a pagare.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC delle prestazioni, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si

	fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa	
	quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.	
	4. All'atto della firma del conto finale l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto	
	o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo	
	svolgimento delle prestazioni e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili,	
	per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Se l'Appaltatore	
	non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le	
	domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende	
	definitivamente accettato.	
	<b>Articolo 9. <u>Regolare esecuzione</u></b>	
	1. Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma	
	digitale.	
	2. I termini per l'ultimazione della prestazione, per la redazione del conto finale e per il	
	rilascio del certificato di collaudo sono indicati in novanta giorni dall'ultimazione delle	
	prestazioni.	
	<b>Articolo 10. <u>Risoluzione del Contratto.</u></b>	
	1. Per la risoluzione del Contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023,	
	nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.	
	2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice nota	
	trasmessa a mezzo pec all'appaltatore con messa in mora di 15 giorni, senza necessità	
	di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:	
	a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai	
	sensi dell'articolo 120 del D.L.vo 36/2023;	
	b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del	
	D.L.vo 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120	
		<i>pag. 7/15</i>

	e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento	
	delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);	
	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle	
	situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso	
	dalla procedura di gara;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave	
	violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di	
	giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del	
	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;	
	e) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto	
	falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	f) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più	
	misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di	
	prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia	
	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del	
	Titolo IV della Parte V del presente Libro;	
	g) frode nell'esecuzione delle prestazioni;	
	h) inadempimento alle disposizioni del DEC delle prestazioni riguardo ai tempi di	
	esecuzione;	
	i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle	
	prestazioni;	
	j) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la	
	sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	k) sospensione delle prestazioni da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	l) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da	
		<i>pag. 8/15</i>



	pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal Contratto;	
	m) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
	presente Contratto;	
	n) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo delle	
	prestazioni;	
	o) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni,	
	quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono	
	la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.	
	3. Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la	
	semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere	
	della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di	
	tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Accordo ai sensi dell'articolo 3,	
	comma 9bis della legge n. 136/2010.	
	4. Il Contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile	
	negli altri casi esplicitamente previsti dal presente Contratto e dal Capitolato Descrittivo	
	e Prestazionale.	
	5. La risoluzione contrattuale comporta l'automatico incameramento della cauzione	
	definitiva prestata dall'Appaltatore di cui all'art. 15 del presente Accordo.	
	6. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	7. La risoluzione del Contratto comporta la risoluzione dei singoli contratti applicativi in	
	corso.	
	<b>Articolo 11. <u>Clausola risolutiva espressa</u></b>	
	1. L'Ente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.	
	ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o	
	dei dirigenti dell'Appaltatore, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula	
		<i>pag. 9/15</i>

		e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio	
		a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p.,	
		319 ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353	
		bis c.p..	
		<b>Artiolo 12. <u>Recesso dall'Accordo e risoluzione per eccessiva onerosità</u></b>	
		1. Il recesso è previsto secondo quanto dettato dall'art. 123 del D.L.vo n. 36/2023.	
		2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una	
		formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso di trenta	
		giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed	
		effettua il certificato di regolare esecuzione.	
		<b><u>TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI</u></b>	
		<b>Artiolo 13. <u>Divieto di Cessione e subappalto</u></b>	
		1. Il presente Contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come	
		disposto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 119 D.lgs. n. 36/2023.	
		2. La cessione del contratto è consentita in una delle seguenti circostanze:	
		a) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di	
		ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un	
		altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò	
		non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad	
		eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del	
		D.L.vo 36/2023;	
		b) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale	
		nei confronti dei suoi subappaltatori.	
		3. Date le caratteristiche delle prestazioni è vietato il subappalto fatta eccezione della	
		necessità di garantire, anche mediante un altro impianto, la continuità del servizio	
			<i>pag. 10/15</i>

laddove il proprio impianto sia sottoposto a fermo.

4. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto.

5. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

#### **Articolo 14. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo  
 richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza  
 rilasciata da ... in data ... col n. ... per una somma garantita di € ....

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. In caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'Appaltatore la cauzione definitiva sarà incamerata dalla Stazione Appaltante senza riserva alcuna.

## **Articolo 15. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,  
nell'esecuzione delle prestazioni Polizza di Assicurazione n. ... del ... rilasciata da ...  
per gli importi indicati all'art. 17 del Capitolato con durata annuale e da rinnovare sino  
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione

	3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa	
	decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo	
	certificato di ultimazione delle prestazioni.	
	<b>Articolo 16. <u>Clausole del protocollo di legalità</u></b>	
	1. Si richiama la dichiarazione di accettazione qui allegata (Allegato A).	
	<b>Articolo 17. <u>Anticorruzione</u></b>	
	1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per	
	gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver	
	concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto	
	incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Torre Annunziata che abbiano	
	esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del	
	medesimo operatore economico nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di	
	pubblico impiego.	
	2. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si	
	impegna - ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Torre	
	Annunziata (approvato con delibera di G.C. n. 261/2023 scaricabile al seguente link:	
	<a href="https://comune.torreannunziata.na.it/c063083/zf/index.php/trasparenza/index/index/cat">https://comune.torreannunziata.na.it/c063083/zf/index.php/trasparenza/index/index/cat</a>	
	egoria/166) e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione del Comune	
	di Torre Annunziata - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a	
	qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di	
	condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.	
	3. A tal fine l'Appaltatore dà atto che l'Amministrazione gli ha reso disponibile, già in fase	
	di partecipazione alla gara, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena	
	conoscenza. L'Appaltatore, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri	
	eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.	
		<i>pag. 12/15</i>

	4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del	
	presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.	
	5. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore,	
	il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di	
	eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non	
	accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei	
	danni.	
	<b>Articolo 18. <u>Obbligo uso ditte iscritte in "white-list" per i settori a rischio infiltrazione</u></b>	
	<b><u>mafiosa</u></b>	
	1. L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente avvalersi di ditte iscritte nelle "white list" istituire	
	presso le Prefetture per le attività imprenditoriali espressamente individuate nell'art. 53	
	della legge 190/2012;	
	2. L'utilizzo di imprese non iscritte negli elenchi della Prefettura per le attività di cui sopra	
	comporterà la risoluzione del Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore.	
	<b>Articolo 19. <u>Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore</u></b>	
	1. L'appaltatore elegge domicilio per il presente Contratto presso la casa comunale del	
	Comune di Torre Annunziata.	
	2. Gli avvisi pubblicati all'albo pretorio si intenderanno utilmente notificati.	
	<b>Articolo 20. <u>Ulteriori obblighi dell'affidatario</u></b>	
	1. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni	
	modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Appaltatore, e	
	negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del	
	subappalto.	
	2. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di	
	partecipazione.	
		<i>pag. 13/15</i>

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 36/2023.

##### **Articolo 22. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'affidatario dichiara altresì di non essere in nessuna delle cause di esclusione previste agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.L.vo 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c.

3. Il conto dedicato è intestato a ... con codice IBAN ... presso istituto bancario .... La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è ..., nato/a a ... (...) il ... e residente in ... alla ... n. ..., C.F.: ...

4. Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

5. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG ed eventualmente del CUP ed inoltrata in forma elettronica al Codice Univoco Ufficio A6DMA6.

6. L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante delle notizie dell'inadempimento

della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## Articolo 23. Controversie e arbitrato

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è demandata al giudice ordinario di Torre Annunziata.

2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

3. Non è ammesso l'arbitrato.

**Articolo 24. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono soggettive all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

## **Articolo 25. Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'Contratto ed in attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dell'affidatario delle prestazioni e della loro riservatezza.

L'Appaltatore – ...

Il Dirigente - ...